



COMUNE DI PERUGIA

POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA

ORDINANZA

N. 316 DEL 25/02/2026

OGGETTO: VIALE SAN SISTO - ACCESSO A VIA ALBINONI

DIVIETO DI TRANSITO

PROROGA ORD. DIR. N. 19 DEL 10.1.2026

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Deliberazione Giunta Comunale n. 212 del 29.5.2024 è stato approvato il Progetto esecutivo dell'opera "BUS RAPID TRANSIT INFRASTRUTTURAZIONE CORRIDOIO PIEVAIOLA - SETTEVALLI (LINEA CASTEL DEL PIANO - FONTIVEGGE)" – intervento finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU – Trasporto rapido di massa (misura M2C2-26 - EX M2C2 - 4.2 - DEL PNRR) - CIG: 94245264E3 – CUP: C91B21006380001;

CHE il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'opera è il Dirigente della U.O. Mobilità del Comune di Perugia;

CHE con Ord. Dir. n. 19 del 10.1.2026 sono stati adottati provvedimenti in materia di circolazione in Viale San Sisto e Via Albinoni;

CHE con nota prot. n. 40534 del 19.2.2026 l'Impresa Tecnostrade S.r.l. con sede in Perugia, Via dei Filosofi civ. 47, in qualità di Capogruppo mandataria della RTI delle Imprese aggiudicatrici dell'appalto e in relazione all'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere di cui in premessa ha comunicato che i lavori sopra richiamati non termineranno nei tempi previsti (28.2.2026) e chiede la proroga dell'Ord. Dir. n. 19/2026 fino al 30.4.2026;

CHE l'esecuzione dei lavori e l'attuazione dei provvedimenti in materia di circolazione sono affidati all' Impresa SPINELLI E MANNOCCI SRL con sede in Perugia, Strada San Marco Colle Umberto civ. 10;

RITENUTO opportuno, per i motivi sopra indicati nonché per motivi di sicurezza della circolazione, prorogare i provvedimenti di cui all'Ord. Dir. n. 19/2026 secondo le valutazioni tecniche già fornite e come evidenziato nella planimetria

Firmato digitalmente da
Nicoletta Caponi

 Città di
PERUGIA

facente parte del presente atto;

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 21 e 38 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni, le relative norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO l'Art. 107 D. Lgs. 267/2000 e l'Art. 19 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

ORDINA

Per consentire l'esecuzione dei lavori in premessa citati – **a proroga dell'ord. Dir. n. 19 del 10.1.2026 e fino al 30.4.2026** – l'adozione dei seguenti provvedimenti:

1. Divieto di transito sulla corsia di immissione su Via Tomaso Albinoni con provenienza Viale San Sisto, disciplinato da specifica segnaletica e idonea transennatura;
2. Obbligo di direzione diritto per i veicoli che percorrono Viale San Sisto secondo il senso unico di marcia di cui all'Ord. Dir. n. 2335/2025 e successiva proroga, all'intersezione con Via Tomaso Albinoni;
3. Obbligo per la Impresa esecutrice di apporre idonea segnaletica indicante i provvedimenti di cui ai punti precedenti, **la segnaletica di pericolo che evidenzia la modifica della circolazione** e i percorsi alternativi in tutte le vie adducenti il tratto interdetto con 48 ore di anticipo rispetto all'inizio dei lavori;
4. Limite massimo di velocità di 30 Km/h in Viale San Sisto, nel tratto interessato dai lavori e nei tratti ad esso adducenti.

L'inosservanza dei provvedimenti di cui sopra è punita con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada. I provvedimenti di cui alla presente ordinanza entreranno in vigore con l'esposizione dei segnali uguali ai tipi di cartelli previsti dal Regolamento alle relative figure e secondo gli schemi segnaletici fissati dal Disciplinare Tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto 10.07.2002, da porre in opera, mantenere e successivamente rimuovere a cura e spese dell'Impresa esecutrice. È fatto obbligo all'Impresa esecutrice di adottare tutti gli accorgimenti e le cautele atte ad evitare incidenti e collocare i segnali previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e dai relativi articoli del Regolamento di esecuzione e attuazione. È fatto obbligo all'Impresa esecutrice di provvedere alla copertura della segnaletica permanente in contrasto con i provvedimenti contenuti nel presente atto. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica/pubblicazione dello stesso provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data. Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni è ammesso altresì ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento.

Firmato digitalmente da
Nicoletta Caponi

 Città di
PERUGIA



Allegati

Allegati non pubblicabili

Firmato digitalmente da
Nicoletta Caponi

 Città di
PERUGIA



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=a4827fb10d4073df_pades&auth=1

ID: a4827fb10d4073df

Firmato digitalmente da
Nicoletta Caponi

